

Osservazioni casuali (L.B. – R.C.)

N° 59 (8 marzo – 15 marzo 2025)

Nelle Congregazioni pre-Conclave potranno essere affrontate vicende come quelle del card. Becciu, dell'ex gesuita Rupnik o i contenuti completi degli Accordi segreti con la Cina? Dipende: Sede vacante o Sede impedita.

■ Un eventuale Conclave con più di 120 elettori è di fatto una riforma delle norme della Sede vacante

Nel momento in cui il 7 dicembre 2024 il Papa creò 21 nuovi cardinali, di cui 20 elettori, era più che consapevole che stava modificando una norma della Sede vacante, del Conclave.

Il diritto nella Chiesa, le sue leggi e più in generale i suoi testi legislativi sono notoriamente e storicamente, in molte circostanze, elastici per la comprensione comune poiché le persone non sono in grado di distinguere e separare ciò che è legge divina da ciò che è legge ecclesiastica. Non solo. Da più parti c'è la tendenza a mantenere un velo di ambiguità quasi a voler far passare l'idea che tutto, anche una banalità amministrativa o un titolo qualsiasi, ha a che fare con il sacro e con Dio.

Nel caso dei cardinali elettori abbiamo a che fare con un tipico esempio di legge ecclesiastica, quindi di una norma del Papa regnante che non obbliga il Papa successivo. Ciascuno è sovrano assoluto anche rispetto ai predecessori. L'analfabetismo religioso, al posto di essere contrastato con metodo, viene ignorato o sottovalutato.

(1) Il testo sui 120 cardinali elettori è perentorio - "Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi" - ma quanto voluto e deciso da Paolo VI non era un obbligo per il nuovo Vescovo di Roma, il quale poteva cambiare le cose in qualsiasi momento. Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non modificarono questa disposizione di Papa Montini. In molti pensarono che il volere di Paolo VI, in realtà una sorta di suggerimento o consiglio, stava entrando a far parte di un'architettura permanente nell'ambito della Sede vacante e del Conclave.

(2) Oltre alle considerazioni precedenti si deve sottolineare che i cardinali creati legittimamente dal Papa hanno pieno diritto ad essere elettori. Se il Vescovo di Roma crea un numero di porporati che un eventuale Conclave potrebbe superare, anche di gran lunga la raccomandazione dei 120, non viola nessuna disposizione. Così facendo il Papa stabilisce la sua volontà come nuova legge, la quale avrà valore solo nel corso del suo pontificato.

Perciò tra 120 elettori conclavisti e 137 elettori in un eventuale nuovo Conclave c'è contraddizione ma è inefficace e irrilevante. In questo caso la "legge" è il volere di Papa Francesco, altrimenti - dicono gli esperti - un Papa potrebbe limitare o condizionare la volontà del suo successore.

Conclave: una riforma già introdotta di fatto

Questa situazione odierna è una riforma di fatto di una regola del Conclave, solo che nessuno l'ha annunciata direttamente. Nel momento in cui il 7 dicembre 2024 il

Papa creò 21 nuovi cardinali, di cui 20 elettori, era più che consapevole che stava modificando una norma della Sede vacante ereditata” da Paolo VI

Nessuno vuole contestare i poteri del Vescovo di Roma, ma un fedele mediamente intelligente e informato ha diritto a porre domande e palesare i suoi dubbi sull'applicazione delle leggi e della loro vigenza reali e certa?

Poche settimane fa abbiamo visto una simile seppure si trattava di una legge ecclesiastica e non divina: due importantissimi testi legislativi, la Legge Fondamentale e quella sul Governatorato (SCV) dicono che "La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio."

Ebbene, nonostante quanto dice la legge, il Santo Padre ha nominato Presidente, dal 1° marzo scorso, la religiosa Raffaella Petrini.

Ci sono decine di casi identici anche in situazioni meno delicate. Una delle caratteristiche del pontificato di Francesco è la moltiplicazione a dismisura di queste condotte opache - dove non si distingue quando agisce nell'ambito della legge divina o della legge ecclesiastica, cose diverse - che evidenziano chiaramente un notevole aumento di un arbitrarietà che disorienta.

In una assemblea ordinata e gerarchica come è la Chiesa Cattolica, guidata da un corpo legislativo, non è ammissibile – nel XXI secolo - l'esistenza di codificazioni giuridiche contraddittorie e incerte e tantomeno di applicazioni ugualmente incerte e non trasparenti.

Il Popolo di Dio ha diritto di sapere quali leggi, e perché, si stanno applicando; con quali criteri e motivazioni. Questa è vera trasparenza.

Va ribadito ancora: nessun dubbio e nessuna contestazione sulle potestà del Vescovo di Roma e Successore di Pietro. I fedeli cattolici sono per primo e anzitutto discepoli di Cristo del quale il Papa è suo Vicario e non sostituto.

Ndr. La precedente Costituzione sulla materia è la "Romano Pontifici Eligendo" promulgata da Papa s. Paolo VI il 1 ottobre 1975 e con la quale furono introdotte, mezzo secolo fa, importanti riforme del processo di elezione dei Papi.

Collegio cardinalizio – 14 MARZO 2025			
Papi	Elettori	Non elettori	Totali
Giovanni Paolo II	5	36	41
Benedetto XVI	23	39	62
Francesco	109	40	149
Totali	137	115	252
Card. Becciu. Queste cifre, ufficiali, del sito della Santa Sede includono l'attuale situazione del cardinale Angelo Becciu che in questa tabella è nella componente dei non-elettori perché questa sua prerogativa è stata sospesa dal Papa il 24 settembre 2020. Il porporato sardo ha 76 anni (è nato il 2 giugno 1948).			

■ Il cardinale Becciu può partecipare in Conclave?

La Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis" di Giovanni Paolo II (in avanti citata UDG) stabilisce che nel periodo di Sede vacante entreranno in vigore due tipi di Congregazioni cardinalizie.

Congregazioni particolari. Sono formate dal “Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, detti "Assistenti", estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione.” (UDG)

Congregazioni generali. Sono quelle in cui possono entrare tutti i cardinali a prescindere dalla loro età (“l'intero Collegio fino all'inizio dell'elezione” – UDG). A queste Congregazioni generali (che la stampa chiama Congregazioni pre-Conclave) "devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali." (UDG)

Ndr. Testo dell'articolo 33. “Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.” (UDG).

■ **Principali norme del Capitolo I della Parte Seconda riguardo gli elettori del Romano Pontefice (Art. 33 al Art. 40) Testi della UDG**

- Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età.
- È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.
- Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione. [Questo articolo fa riferimento a possibili situazioni molto particolari ove occorre che il Conclave decida che "si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto" [dell'assente legittimo] o "deve esservi riammesso".
- Non hanno, invece questo diritto **i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato**, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia.
- Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.
- Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti;
- Lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.

Il card. Becciu è un cardinale “canonicamente deposto”? No! Perché non risulta che Becciu abbia presentato le dimissioni o rinunciato al titolo cardinalizio e il Papa non ha ordinato la sua deposizione. Anzi.

Quindi, tenendo conto di tutte queste norme, l'unica che si potrebbe invocare per contestare il fatto che il cardinale Angelo Becciu non possa entrare in un eventuale Conclave è quella sui cardinali “canonicamente deposti” (UDG).

Quello che è certo, e va ribadito per diradare confusione e opacità, fuori ogni ragionevole dubbio, è che il cardinale Giovanni Angelo Becciu non è un porporato “canonicamente deposto”. Non esiste nessun documento firmato da Papa Francesco che sancisca questo tipo di decisione. E poi, se ci fosse (in modo clandestino, cosa demenziale) il Papa non avrebbe detto - come invece disse al cardinale il 24 settembre 2020 – puoi conservare il titolo e puoi continuare a vivere intra Mura.

Papa Francesco, allora, lo fece rinunciare "dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato", e sempre il Papa, quindi, lo fece annoverare nell'elenco dei cardinali non-elettori. (Vatican.va) Tutto ciò però non ha nulla a che vedere con essere stato "canonicamente deposto". Infatti, Giovanni Angelo Becciu è cardinale e dal 2020 ha fatto cose riservate solo ai porporati,

Questa questione sarà fondamentale in un eventuale Conclave. Tutto dipenderà però della situazione specifica: Sede vacante o Sede impedita.

La questione cinese. L'Accordo e la Sinicizzazione del cattolicesimo

Da quanto si raccoglie da qualche anno tra numerosi cardinali, la questione dell'Accordo (segreto) del Vaticano con il Governo di Pechino, quasi certamente sarà posta nel corso delle Congregazioni generali (pre-Conclave) dove, seppure si stila una scaletta, non è possibile impedire interventi di ogni tipo da parte dei porporati presenti. Su questo Accordo, il Collegio cardinalizio non ha mai ricevuto informazioni ufficiali e complete e tanto meno una copia del testo. I problemi, o domande, sono molti e non banali o secondari. Dalla Cina, periodicamente, arrivano notizie su eventi che certificano comportamenti irregolari delle autorità cinesi nel rispetto dell'Accordo.

Questi eventi, numerosi, dal giorno in cui cominciò nel 2018 l'applicazione provvisoria dell'intesa, poi rinnovata ogni due anni, per ultimo altri quattro anni, ormai sono stati pesanti, ma il Vaticano, in particolare il cardinale Pietro Parolin, uno degli artefici dell'Accordo, ha sdrammatizzato in ogni modo. Nel recente Sinodo, due vescovi hanno parlato in difesa della cosiddetta Chiesa Patriottica. Il vescovo Yang Yongqiang, dopo aver ricordato queste partecipazioni in comunione con la Chiesa universale, ha spiegato: «Noi seguiamo lo spirito evangelico del ‘Farsi tutto a tutti’, ci adattiamo fattivamente alla società, la serviamo, aderiamo alla direzione della sinicizzazione del cattolicesimo e predichiamo la Buona Novella. ([Vatican News, 17 ottobre 2024](#)).